

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

XLIII.**TORNATA DEL 16 APRILE 1875**

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Ripresa della discussione degli articoli da 372 a 376 rimasti sospesi — Comunicazioni del Senatore Borsani, Relatore, sull'articolo 372 modificato — Approvazione dell'articolo 372 — Reiezione di un emendamento proposto dal Senatore Tecchio — Approvazione degli articoli 373 e 374 modificati — Nuova redazione dell'articolo 375 proposta dalla Commissione ed accettata dal Ministro, approvata — Approvazione dell'articolo 376 modificato — Nuova redazione dell'articolo 380, approvata — Approvazione dell'articolo 381 modificato — Approvazione dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 382 emendati dal Ministero e dalla Commissione e dell'articolo intero — Approvazione dell'articolo 383, modificato, e dell'articolo 384 — Emendamenti del Ministro di Grazia e Giustizia e del Senatore Tecchio all'articolo 385 — Dichiarazioni del Commissario Regio, ed approvazione dell'articolo col l'emendamento del Ministro — Proposta dell'onorevole Pescatore ed emendamento del Senatore Tecchio all'articolo 386, non accettati dal Commissario Regio, e dal Relatore, ed approvazione dell'articolo per parti e per intero — Emendamento del Senatore Tecchio all'articolo 387, accettato dal Ministero e dalla Commissione — Approvazione per parti e per intero dell'articolo emendato, e dell'articolo 388 successivo, conformemente ad una nuova redazione proposta dal Commissario Regio, nonché dell'articolo 389, secondo la redazione della Commissione, accettata dal Ministero — Approvazione dell'articolo 390, con una modificazione proposta dal Senatore Tecchio, e degli art. 391 e 392, modificati dalla Commissione — Emendamenti della Commissione e del Senatore Pescatore all'articolo 393 — Emendamento Pescatore è accettato dal Commissario Regio — Approvazione dell'articolo per parti e per intero, e del successivo articolo 394, nonché dell'articolo 395, modificato dalla Commissione — Discorsi dei Senatori Chiesi e Pantaloni sull'articolo 396 (primo del Capo VII del Titolo XII: Del Duello.)*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia e il Regio Commissario; e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'interno.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è stato ratificato.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del Codice penale.

Vi sono diversi articoli rimandati alla Commissione; interrogo il signor Relatore su quali di questi diversi articoli la Commissione si sia messa d'accordo col signor Ministro e con i proponenti degli emendamenti; e da che punto quindi dobbiamo riprendere la discussione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Dal punto dove l'abbiamo sospesa ieri, cioè dall'art. 372. Su questo articolo però la Commissione non ha potuto mettersi d'accordo con l'onor. Senatore Maggiorani, perchè non è intervenuto alla riunione, e non si è quindi potuto discutere. Non pertanto debbo dichiarare che la Commissione ha preso in considerazione le sue proposte ed

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

è venuta, su questo articolo, ad una deliberazione.

PRESIDENTE. Non cominceremo adunque dall'art. 356 pure rimasto sospeso?

Senatore BORSANI, *Relatore*. No; si riprende la discussione dal punto dove fu ieri lasciata in sospeso.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Se si potesse sospendere un altro giorno ne avrei piacere; oggi non ho potuto intervenire alla riunione perchè ho ricevuto il biglietto d'invito quando già avevo preso un altro impegno. Temo che discutendosi subito accadrà lo stesso di ieri. Per cui domanderò che la discussione di questo articolo fosse rimessa ad un altro giorno, altrimenti mi asterrò dal parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che il Relatore della Commissione può esporre al Senato la deliberazione che intorno a questo articolo è stata presa.

Essa corrisponde in parte alle proposte dell'onorevole Senatore Maggiorani; in altre parti non si è creduto di potere seguire il suo avviso. Il Senato udrà dall'onorevole Relatore della Commissione i motivi per cui la Commissione medesima ed il Ministero si son messi d'accordo in parte colle idee dell'onorevole Senatore Maggiorani ed in parte si sono scostati dalla sua opinione.

Io credo che dopo questa esposizione il Senato sarà in grado di prendere una deliberazione senza che occorra di esaminare nuovamente la medesima quistione, tanto più che vi sono alcuni punti sui quali nè la Commissione nè il Ministero non muterebbero il loro avviso; per cui sarebbe affatto inutile che si deliberasse un nuovo esame dell'articolo, sul quale, dico, l'onorevole Relatore della Commissione farà conoscere le deliberazioni che sono state prese.

PRESIDENTE. Da quale articolo si comincia?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Si comincia dall'art. 372 perchè fu votato il 371.

PRESIDENTE. Dunque lasciamo sempre in sospeso gli articoli 355 e 356.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il 355 è stato votato; non è sospeso che il 356 in ordine

al quale la Commissione non ha ancor deliberato.

PRESIDENTE. Allora cominceremo dall'articolo 372. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Sull'art. 372 l'onorevole Senatore Maggiorani non aveva fatto proposte, egli aveva solamente eccepito sul N. 1. dove dice: *colla reclusione da 5 a 10 anni se la lesione ha prodotto una malattia di mente o di corpo, certamente od anche probabilmente insanabile*. Egli dissentiva anche nel seguito dell'articolo, dove si dice: *la perdita dell'uso di un senso, di un organo, della facoltà, della facoltà di generare*, ed esprimeva il desiderio che fosse fatto cenno dei membri oltrechè degli organi e dei sensi; così almeno mi pare, giacchè esso non aveva formulato realmente una proposta. La Commissione e il Ministero d'accordo, sono venuti nella deliberazione di aderire in parte alla proposta dell'onorevole Maggiorani, dissentendo però sul punto principale della censura mossa ai due avverbi nella frase *certamente o probabilmente insanabile*: per la ragione che l'esperienza ci ha fatti avvertiti non avvenir mai che i medici vogliano dichiarare che una ferita o una malattia è assolutamente insanabile. Essi invece mantengono che per quanto sia grave il pericolo, per quanto sia molta la probabilità che il malato debba soccombere alla lesione da lui riportata, vi è pur sempre la possibilità di una soluzione favorevole della sua guarigione.

Mossa da queste considerazioni, la Commissione e l'onorevole Ministro hanno deliberato di mantenere la lezione di questa parte del testo quale è. E, per quanto riguarda l'enunciazione specifica delle diverse qualità delle lesioni, dove qui è detto: *la perdita dell'uso di un senso, di un organo della facoltà, della facoltà di generare*, ha giudicato che si possa fare ragione al desiderio dell'onorevole Maggiorani; quindi l'articolo verrebbe modificato in modo comprensivo anche dei principali membri del corpo umano, sull'esempio del vigente Codice italiano e di altri Codici stranieri, vale a dire: *la mano, il piede, e quindi, l'uso di un organo*.

Quindi l'articolo 372 verrebbe così concepito:

« Il colpevole di lesione personale volontaria è punito:

1. con la relegazione da 7 a 16 anni, se

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

la lesione ha prodotto una malattia di mente o di corpo certamente o probabilmente insanabile o la perdita di un senso, della favella, della facoltà di generare, d'una mano, di un piede o dell'uso di un organo, o se, commessa contro donna incinta da chi ne conosceva lo stato, ha prodotto l'aborto.

2. *Identico.*

3. Con la detenzione maggiore di due anni se la lesione ha prodotto il pericolo della vita, o una malattia di mente o di corpo durata trenta o più giorni, od una incapacità per ugual tempo di attendere alle ordinarie occupazioni.

4. Con la detenzione da quattro mesi a tre anni negli altri casi. »

PRESIDENTE. Favorisca scrivere il testo dell'articolo e mandarlo al banco della Presidenza.

Fo intanto presente al Senato che a quest'articolo il Senatore Tecchio propone un emendamento che suona così:

« Il colpevole di lesione volontaria è punito:

1. Con la reclusione da sette a tredici anni, ecc.

2. Con la reclusione da cinque a dieci anni, ecc., *il resto identico.* »

Lo metto ai voti; chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Leggo il testo come fu concertato fra la Commissione ed il Ministero, tenuto conto delle osservazioni dell'onorevole Maggiorani:

Art. 372.

« Il colpevole di lesione personale volontaria è punito:

1. Con la relegazione da sette a sedici anni se la lesione ha una prodotto malattia di mente o di corpo certamente o probabilmente insanabile, o la perdita di un senso, di una mano, di un piede, della favella, o della facoltà di generare o dell'uso di un organo; o se, commesso contro donna incinta da chi ne conosceva lo stato, ha prodotto l'aborto. »

Chi approva questo numero 1, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« 2. Con la relegazione da cinque a dieci anni se la lesione ha prodotto l'indebolimento permanente di un senso o di un organo od

una permanente difficoltà della favella, od una permanente deturpazione della faccia. »

Chi approva questo numero 2, si alzi.
(Approvato.)

« 3. Con la detenzione maggiore di due anni se la lesione ha prodotto pericolo di vita od una malattia di mente o di corpo durata trenta o più giorni, od una incapacità per ugual tempo di attendere alle ordinarie occupazioni. »

Chi approva questo numero 3, si alzi.
(Approvato.)

« 4. Con la detenzione da quattro mesi a tre anni negli altri casi. »

Chi approva questo numero 4, sorga.
(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 372 come è stato riformato dalla Commissione d'accordo col Ministero, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 373.

« § 1. Se la lesione ha prodotto una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, od una malattia di mente o di corpo per un tempo non maggiore di quindici giorni, il colpevole è punito con la detenzione fino a tre mesi, e con multa fino a cinquecento lire. »

» § 2. Se la lesione è stata cagionata con armi proprie, alla detenzione è sostituita la prigione. »

A questo articolo pare che non occorrono modificazioni meno che la soppressione del paragrafo 2 proposto dalla Commissione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. A quest'articolo 373, venne fatta la seguente modificazione: Dopo le parole: *non maggiore di quindici giorni* vennero aggiunte le seguenti: *o se non ha cagionato nè incapacità nè malattia, il colpevole ecc.*

Non essendo espressa questa condizione nell'articolo 373, ne veniva che, per punire questa figura di reato, bisognava ricorrere al num. 4 dell'articolo precedente, e quindi la pena che si sarebbe inflitta pel reato minimo sarebbe stata maggiore di quella che è assegnata nell'articolo 373, al reato più grave.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Vi è ancora un'altra aggiunta alla fine dell'articolo. Dopo le parole: *con multa sino a cinquecento lire*, vuolsi aggiungere il seguente inciso: *queste pene possono essere applicate separatamente*; si sopprime quindi il paragrafo secondo.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 373:

« 1. Se la lesione ha prodotto una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, od una malattia di mente o di corpo per un tempo non maggiore di quindici giorni, o se non ha cagionato nè incapacità nè malattia, il colpevole è punito con la detenzione fino a tre mesi, e con multa fino a cinquecento lire. Queste pene possono essere applicate separatamente. »

Chi approva l'articolo così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

All'articolo 374 la Commissione ha portato qualche modificazione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. All'articolo 374 non vi è che l'aggiunta al N. 2. delle parole: *o ad un giurato* dinodochè suonerebbe così:

« 2. Quando la lesione è cagionata ad un pubblico ufficiale, od agente della forza pubblica o ad un giurato, nell'esercizio delle sue funzioni, o per causa delle medesime, attuali o cessate; »

PRESIDENTE. L'onorevole Commissario Regio ha nulla da osservare a quest'articolo?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Propongo che l'articolo sia così concepito:

Art. 374.

« Alle pene stabilite nei due articoli precedenti sono sostituite la reclusione o la prigionia aumentate di un grado:

1., quando ecc. »

Dopo ciò non ho altra osservazione a fare trannechè venga tolta dal N. 4 proposto dalla Commissione la parola: *personale*, che è inutile e non si riscontra nei tre numeri precedenti.

Dichiaro infine che il Governo aderisce alla soppressione del paragrafo secondo.

PRESIDENTE. Rileggo e pongo ai voti questo articolo 374, colle modificazioni testè accennate dall'onorevole Commissario Regio.

Art. 374.

« Alle pene stabilite nei due articoli prece-

identi, sono sostituite la reclusione o la prigionia aumentate di un grado:

1. quando la lesione è cagionata alle persone indicate nell'articolo 364 e nel paragrafo 2 numero 1 dell'articolo 366; »

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« 2. Quando la lesione è cagionata ad un pubblico ufficiale, od agente della forza pubblica, o giurato nell'esercizio delle sue funzioni o per causa delle medesime, attuali o cessate; »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Crederei più conveniente mettere la parola *giurato* prima di *agente della forza pubblica*.

PRESIDENTE. Rileggo e metto ai voti il N. 2, colla modificazione fatta dall'onorevole Commissario Regio.

« 2. quando la lesione è cagionata ad un pubblico ufficiale, o giurato, od agente della forza pubblica, ecc. »

Chi approva questo N. 2, sorga.

(Approvato.)

« 3. quando la lesione è cagionata a un testimone o perito, per causa della testimonianza o perizia. »

(Approvato.)

« 4. Quando la lesione è cagionata con premeditazione. »

(Approvato.)

Il secondo paragrafo è soppresso.

Chi approva l'articolo 374, secondo la redazione testè letta, voglia sorgere.

(Approvato.)

Si passerà ora alla discussione dell'articolo 375.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero accetta la redazione di quest'articolo concordata colla Commissione e della quale si può subito dare lettura.

PRESIDENTE. Leggo adunque la redazione della Commissione.

Art. 375.

« Se la lesione personale volontaria è cagionata con armi proprie, le pene stabilite negli articoli precedenti non possono essere applicate nel minimo del grado, ed alle pene della relegazione e della detenzione sono sostituite quelle della reclusione e della prigionia. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

Chi approva l'articolo 375, testè letto, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 376.

« Pei reati di lesione personale volontaria preveduti nel paragrafo 1 dell'articolo 373 si procede solamente a querela di parte. »

Su quest'articolo vi è semplicemente una modificazione che propone l'onor. Guardasigilli di cancellare cioè le parole: § 1. dell'articolo dicendo semplicemente: nell'articolo 373.

Prego l'onor. Relatore a dire come venne concertato quest'articolo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'art. 376 venne concertato così:

« Pei reati di lesione personale volontaria, puniti con le pene stabilite dall'art. 373, si procede solamente a querela di parte. »

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 376 colle variazioni introdotte per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora, non ci è alcun altro articolo rimandato alla Commissione. Riprenderemo adunque la discussione al punto in cui l'abbiamo lasciata cioè all'articolo 380.

Ne do lettura:

Art. 380.

« § 1. Le pene per gli omicidi e per le lesioni personali scusabili sono diminuite di uno a tre gradi. Quando si tratti di parricidio la diminuzione non può eccedere due gradi. »

Anche a quest'articolo 380 vi sono diverse modificazioni e aggiunte.

Comincia la Commissione a fare cinque paragrafi invece di due soli.

Io comincio a domandare all'onorevole Ministro se accetta la proposta della Commissione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. In massima è accettata dal signor Ministro, solo che si è fatta qualche nuova modificazione, tenendo conto dell'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia, per cui ora il paragrafo 1. sarebbe così concepito: *Le pene per gli omicidi e per le lesioni personali scusabili, nei casi preveduti dai numeri 1 e 3 del § 1 dell'art. 378 e dell'articolo 379, sono diminuite da uno a cinque gradi*

e si applica la relegazione; si può anche discendere alla detenzione maggiore di un anno.

Avverto poi che un errore materiale di stampa è incorso nel § 3. là dove si dice: *la pena dalla detenzione maggiore di quattro mesi, deve dire: maggiore di tre mesi.*

PRESIDENTE. L'errore di stampa è nel § 3.

Favorisca mandare al banco della Presidenza il § 1 dell'art. 380, emendato dalla Commissione.

Rileggo il primo paragrafo dell'art. 380 così emendato:

« § 1. Le pene per gli omicidi e per le lesioni personali scusabili, nei casi preveduti dai numeri 1 e 3 del § 1 dell'art. 378 e dell'art. 379 sono diminuite da uno a cinque gradi, e si applica la relegazione; si può anche discendere alla detenzione maggiore di un anno. »

Chi approva questo paragrafo, voglia sorgere.

(Approvato.)

« § 2. Quando si tratti di parricidio, la diminuzione non può eccedere due gradi. »

(Approvato.)

« § 3. Nei casi preveduti dai numeri 2 e 4 del § 1 dell'art. 378, si applica la pena della detenzione maggiore di tre mesi. »

(Approvato.)

« § 4 (che sarebbe il secondo del testo). Nell'applicazione della pena non può essere ammessa per lo stesso reato più di una scusa. »

(Approvato.)

« § 5. La disposizione del paragrafo precedente si applica anche alla scusante di che all'articolo 63, quando questa sia fondata sulla causa stessa di altre scusanti ammesse in favore dell'imputato. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 381.

« Chiunque, con l'intenzione di cagionare una lesione personale, commette un reato che sorpassa la sua intenzione, è punito con la pena del reato più grave diminuita di un grado. »

Anche a quest'articolo vi è una modificazione proposta dalla Commissione ed accolta dal Ministero, il quale però ne modifica la redazione.

Vi è stato qualche accordo su questo articolo?

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'articolo venne concordato ne' seguenti termini:

« Chiunque cagiona una lesione personale che ecceda nelle sue conseguenze la sua intenzione, incorre nella pena della lesione cagionata diminuita da uno a due gradi. »

PRESIDENTE. Chi approva quest'articolo così modificato, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 382.

« § 1. Colui che in istato di piena ubbriachezza non procurata nel fine di delinquere o non accidentale, ovvero per inavvertenza, imprudenza, negligenza, imperizia nella propria arte o professione, od inosservanza di regolamenti, discipline o doveri del proprio stato, cagiona la morte di taluno, è colpevole di omicidio colposo, ed è punito con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre. »

« § 2. La pena stabilita nel paragrafo precedente è aumentata di due gradi e vi è aggiunta la multa estendibile a cinquemila lire, se dalle cause ivi indicate sia derivato un disastro con la morte di più persone. »

Il primo paragrafo dell'articolo 382 della Commissione è concepito in questi termini:

« § 1. Colui che per inavvertenza, imprudenza, negligenza, imperizia nella propria arte o professione, od inosservanza di regolamenti, discipline o doveri del proprio stato, cagiona la morte di taluno, è colpevole di omicidio colposo, ed è punito con la detenzione di un anno ed estendibile a tre. »

La Commissione cancella dal testo ministeriale le parole: *che in istato di piena ubbriachezza non procurata nel fine di delinquere e non accidentale, ovvero*; e dice invece: *Colui che per inavvertenza imprudenza ecc.*

Il signor Ministro accetta la cancellazione di queste parole?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero aderisce alla cancellazione di queste parole, perchè pei reati commessi in istato di ubbriachezza, è provveduto in altra parte del Codice.

PRESIDENTE. Vi sono poi le aggiunte dell'onorevole Ministro, il quale alla fine di questo paragrafo primo, dopo le parole: *la morte di taluno*, vorrebbe si dicesse: *è reo di omicidio*

colposo, ed è punito con la detenzione maggiore di un mese ed estendibile a tre anni.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora questo paragrafo rimane così modificato:

« § 1. Colui che per inavvertenza, imprudenza, negligenza, imperizia nella propria arte o professione, od inosservanza di regolamenti, discipline o doveri del proprio stato, cagiona la morte di taluno, è reo di omicidio colposo, ed è punito con la detenzione maggiore di un mese ed estendibile a tre anni. »

Chi approva questo paragrafo primo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. La pena stabilita nel paragrafo precedente è aumentata di due gradi e vi è aggiunta la multa estendibile a cinquemila lire, se dalle cause ivi indicate sia derivato un disastro con la morte di più persone. »

Il signor Ministro propone di aggiungere alla fine di questo paragrafo le parole: *od anche di una sola, oltre la lesione di più persone.*

Accetta la Commissione quest'aggiunta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. E il signor Ministro accetta l'aumento della multa che la Commissione propone di portare da cinquemila a sei mila lire?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il signor Ministro ritenendo che l'articolo 382, § 2 del progetto il quale nel caso di un disastro non permette di aumentare la pena se non quando è avvenuta la morte di più persone sia troppo mite, ha proposto come si è testè riferito dall'eccellentissimo Presidente che per l'applicazione di questo paragrafo basti la morte di una sola persona, quando più altre ne abbiano riportate lesioni. Però si è in seguito avvertito che ove si parli delle lesioni in genere senza alcuna specificazione restrittiva, avverrebbe che anche una lesione lieve e di minima importanza potrebbe influire a determinare questo possibile aumento di pena; e siccome in un disastro, qual sarebbe, per esempio, la deviazione ed il rovesciamento di un convoglio ferroviario, è rarissimo che più persone non abbiano a soffrire almeno qualche contusione, così l'aggiunta di cui si tratta, eccederebbe lo scopo per cui fu proposta, siccome quella

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

che verrebbe a ricevere una troppo larga applicazione.

Per ovviare a ciò, ho l'onore di proporre al Senato, a nome dello stesso signor Ministro, che l'aggiunta medesima sia modificata come segue:

« Od anche di una sola, se più altre persone abbiano riportato alcuna delle lesioni indicate nei tre primi numeri dell'art. 372. »

Il Senato ricorda che questo articolo, stato dalla Commissione modificato, contempla nei primi tre numeri le lesioni di maggiore gravità, le quali sono punite colla relegazione o colla detenzione maggiore di due anni; ora se avverrà che, oltre ad essersi deplorata la morte di una persona, più altre abbiano sofferto il danno di essere rimaste gravemente ferite, ben si potrà dire che si tratti di un vero disastro e sia perciò giusto accrescere la pena contro chi ebbe la colpa di cagionarlo.

Spero che la Commissione vorrà accettare questo emendamento al quale parmi facesse buon viso l'onorevole di lei Relatore allorché ebbi a tenergliene parola.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Mi duole che la Commissione sia in minoranza e che io non possa raccogliere i voti di tutti i membri. Ad ogni modo quelli presenti aderiscono alla proposta ministeriale.

PRESIDENTE. Il § 1 è già stato votato; rileggo il § 2 per metterlo ai voti.

« § 2. La pena stabilita nel paragrafo precedente è aumentata di due gradi e vi è aggiunta la multa estendibile a 5 mila lire. » La Commissione vuole 6 mila lire; il Ministro accetta che la pena sia estesa a 6 mila lire?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Accetta 6 mila lire per la maggior severità di questa multa.

PRESIDENTE. Il § 2 continuerebbe quindi così: « E vi è poi aggiunta la multa estendibile a 6 mila lire se dalle cause ivi indicate sia derivato un disastro con la morte di più persone, od anche di una sola, se più altre persone abbiano riportato alcuna delle lesioni indicate nei primi tre numeri dell'articolo 372. »

Chi approva questo secondo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 382, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 383.

« § 1. Chiunque per le cause prevedute nell'articolo precedente cagiona ad altrui delle lesioni indicate negli articoli 372 e 373, è colpevole di lesione personale colposa, ed è punito con la detenzione estendibile ad un anno.

» § 2. La pena è aumentata di un grado se sono rimaste offese più persone. »

Il signor Ministro di Grazia e Giustizia modifica i due paragrafi di questo articolo nei termini seguenti:

Art. 383.

« § 1. Chiunque per le cause prevedute nell'articolo precedente cagiona delle lesioni, è reo di lesione personale colposa, ed è punito colla detenzione estendibile ad un anno nel caso indicato nell'art. 372; e colla detenzione estendibile a tre mesi, a querela di parte, nel caso previsto nell'art. 373.

» § 2. La pena è aumentata da uno a due gradi, se sono rimaste offese più persone. »

La Commissione accetta questa nuova redazione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'accetta.

PRESIDENTE. Debbo informare il Senato che al primo paragrafo dell'articolo in discussione, l'onorevole Tecchio vorrebbe sostituire alle parole *delle lesioni*, le seguenti: *alcuna delle lesioni*.

Accetta l'onorevole Ministro questa modificazione di redazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Si potrebbe dire *cagiona una lesione*; in tal modo resta più semplice.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo secondo la nuova redazione dell'onorevole Ministro con questa modificazione.

Art. 383.

« § 1. Chiunque per le cause prevedute nell'articolo precedente cagiona una lesione è reo di lesione personale colposa, ed è punito colla detenzione estendibile ad un anno nel caso indicato nell'art. 372; e colla detenzione estendibile a tre mesi, a querela di parte, nel caso previsto nell'art. 373.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

Chi approva questo primo paragrafo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. La pena è aumentata di uno a due gradi se sono rimaste offese più persone. »

Chi approva questo secondo paragrafo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 384.

« Colui che cagiona per errore la morte o la lesione d'una persona diversa da quella che aveva in animo di offendere, non è imputabile delle circostanze aggravanti del reato di omicidio o di lesione personale, le quali derivano dalla qualità della persona dell'ucciso o dell'offeso. »

(Approvato.)

CAPO IV.

Del concorso di più persone negli omicidi e nelle lesioni personali e della rissa.

Art. 385.

« Se più persone sono concorse nell'esecuzione di un reato di omicidio volontario o di lesioni personali volontarie, le quali per sé sole o nel loro complesso hanno cagionata la morte di una persona o alcuno degli effetti preveduti negli articoli 372 e 373, e non si conosca l'autore della lesione, o delle lesioni, da cui sono derivati la morte o gli altri effetti sovraindicati, sono tutte punite come complici e la pena può essere diminuita fino a tre gradi. »

PRESIDENTE. L'onorevole signor Ministro propone che si omettano le parole finali di questo articolo: *e la pena può essere diminuita fino a tre gradi.*

Dal suo canto l'onorevole Senatore Tecchio modificerebbe le ultime due righe del presente articolo sostituendo alle parole: *sono tutte punite come complici e la pena può essere diminuita fino a tre gradi*, questa nuova redazione:

« Sono tutte considerate come complici e punite con le pene stabilite per gli autori dell'omicidio o delle lesioni volontarie, diminuite da uno a tre gradi. »

Domando alla Commissione ed al signor Ministro se accettano queste modificazioni parziali dell'articolo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non accetto.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. La soppressione delle ultime parole dell'art. 385 stata proposta dall'onorevole Guardasigilli ha già raggiunto lo scopo a cui mirò l'onorevole Senatore Tecchio nel proporre il suo emendamento. Questi ha avvertito che disponendo l'articolo doversi applicare contro le persone ivi indicate le pene stabilite per i complici, e potendosi queste diminuire fino a tre gradi, ne segue potersi in complesso far luogo a loro favore ad una diminuzione estesa fino a cinque gradi, tenuto conto di quella che è già portata dal § 2 dell'art. 77 relativo ai complici. Ora, se si adotta l'emendamento del signor Ministro, che consiste nel togliere le parole: *e la pena può essere diminuita fino a tre gradi*, ciò non potrà più avvenire.

I colpevoli saranno tutti ritenuti come complici, epperò puniti colle pene in cui sarebbe incorso l'autore del reato, diminuite da uno a due gradi a termini dell'art. 77 sopraccitato.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo così modificato:

Art. 385.

« Se più persone sono concorse nell'esecuzione di un reato di omicidio volontario o di lesioni personali volontarie, le quali per sé sole o nel loro complesso hanno cagionata la morte di una persona o alcuno degli effetti preveduti negli articoli 372 e 373, e non si conosca l'autore della lesione, o delle lesioni, da cui sono derivati la morte o gli altri effetti sovraindicati, sono tutte punite come complici. »

Dichiaro che l'onorevole Senatore Pescatore proponeva la soppressione di quest'articolo, ma siccome le soppressioni non si votano, metterò ai voti l'articolo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Per appagamento dell'onorevole Senatore Pescatore dirò che la Commissione si è occupata della sua proposta; ma siccome essa era la conseguenza dell'emendamento proposto dall'art. 75 il quale emendamento fu respinto, non occorre

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

quindi più che il Senato tenga conto di essa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo come è stato letto.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 386.

« § 1. Quando in una rissa tra più persone o in un fatto improvviso, alcuno è rimasto ucciso od ha riportato una lesione personale da cui è derivata la morte, tutti coloro che hanno cagionato una lesione di natura mortale sono puniti, secondo i casi, con le pene dell'omicidio volontario, o dell'omicidio commesso oltre l'intenzione.

» § 2. Se non si conosce l'autore della lesione mortale, ovvero se la morte è derivata dal complesso di più lesioni non mortali, tutti coloro che hanno portato la mano sull'offeso, sono puniti con la relegazione da cinque a dieci anni. »

Qui occorre un emendamento dell'onorevole Senatore Pescatore così concepito.

Art. 386-387.

« Quando in una rissa tra più persone, o in un fatto improvviso, alcuno è rimasto ucciso, od ha riportato una o più lesioni personali da cui è derivata la morte, se non si conoscono gli autori dell'uccisione, né delle lesioni, tutti coloro che furono presenti e presero parte alla rissa sono puniti con la relegazione da cinque a dieci anni. Sono puniti con le pene stabilite negli articoli 372, 373, diminuite da uno a due gradi, se dalla lesione o dalle lesioni, di cui sono incerti gli autori, sono soltanto derivate le conseguenze prevedute nei detti articoli. »

Domando alla Commissione se lo accetta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non ha creduto di aderirvi.

PRESIDENTE. L'accetta il Ministero?

Senatore ELLA, *Commissario Regio*. Neppure.

PRESIDENTE. Debbo aggiungere che l'onorevole Senatore Tecchio propone sian sopresse al § 2 le parole: *non mortali*.

Senatore ELLA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ELLA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta questo emendamento.

L'onorevole Senatore Tecchio, crede che le

parole: *non mortali*, che si leggono nel paragrafo secondo dell'art. 386, non siano necessarie.

Io non sono di quest'avviso. Il toglierle potrebbe condurre taluno ad interpretare l'articolo in senso affatto contrario all'intendimento del legislatore, nel senso cioè, che il paragrafo primo debba essere applicato nel caso in cui la morte sia stata prodotta da una sola lesione di natura mortale, ed il paragrafo secondo nel caso in cui sia stata cagionata dal complesso di più lesioni, anch'esse tutte mortali.

Ora, tale evidentemente non è, e non può essere il concetto dell'articolo. Chi cagiona una lesione mortale deve sempre esser punito come reo d'omicidio, senza distinguere se essa sia stata sola od accompagnata da altre parimenti di lor natura mortali; così vogliono giustizia e ragione. Quando invece avvenga che, sebbene nessuna delle lesioni riportate fosse di per sé mortale, tuttavia siane seguita la morte per il complesso delle medesime, allora, siccome nessuno dei feritori, fra i quali, per trattarsi di rissa, si ritiene che non vi fosse accordo, può dirsi reo di omicidio, si farà luogo all'applicazione del paragrafo secondo; è perciò necessario che le dette parole ivi rimangano.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione aderisce alla proposta dell'onorevole Commissario Regio.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti il paragrafo 1. dell'articolo di cui ho data lettura. (*V. sopra*).

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. Se non si conosce l'autore della lesione mortale, ovvero se la morte è derivata dal complesso di più lesioni non mortali, tutti coloro che hanno portato la mano sull'offeso, sono puniti con la relegazione da cinque a dieci anni. »

Chi approva questo secondo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 386, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Art. 387.

« § 1. Quando, in una rissa tra più perso-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

ne, o in un fatto improvviso, taluno ha riportato una o più lesioni personali, ciascuno di coloro che vi hanno preso parte, è punito per la lesione che ha cagionata.

» § 2. Se non si conosce l'autore della lesione, ovvero se le conseguenze indicate negli articoli 372 e 373, sono derivate dal complesso di più lesioni, tutti coloro che hanno portato la mano sull'offeso, sono puniti con le pene stabilite negli articoli medesimi, diminuite da uno a due gradi. »

Al § 1. di questo articolo l'onorevole Senatore Tecchio vorrebbe introdurre il seguente emendamento:

« Nel § 1, alle parole: *che vi hanno preso parte*, sostituire le seguenti: *che hanno preso parte alla rissa.* »

Senatore BORSARI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSARI, *Relatore*. L'onorevole Tecchio ha ragione, poichè nella dizione attuale non si capisce se la frase « *coloro i quali vi hanno preso parte* » si riferisca alla rissa o alle lesioni, e la Commissione accetta il suo emendamento perchè toglie ogni dubbio.

PRESIDENTE. Allora rileggerò, per metterlo ai voti, il § 1. dell'art. 387.

Art. 387.

« § 1. Quando, in una rissa tra più persone, o in un fatto improvviso, taluno ha riportato una o più lesioni personali, ciascuno di coloro che hanno preso parte alla rissa è punito per la lesione che ha cagionata. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. Se non si conosce l'autore della lesione, ovvero se le conseguenze indicate negli articoli 372 e 373, sono derivate dal complesso di più lesioni, tutti coloro che hanno portato la mano sull'offeso, sono puniti con le pene stabilite negli articoli medesimi, diminuite da uno a due gradi. »

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 387, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Art. 388.

« Le pene stabilite negli articoli precedenti

non si applicano nel minimo del grado pel provocatore della rissa. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Le parole: *nel minimo del grado*, possono lasciar luogo ad incertezze nell'applicazione della pena. Avendo il giudice facoltà di spaziare per più gradi, potrebbe dubitare se il divieto d'applicare il minimo del grado si restringa al grado inferiore, ovvero si estenda anche ai superiori, quando creda di dovervi ascendere.

Si supponga che la pena da applicarsi si estenda da cinque a dieci anni di reclusione; essendo gli otto anni il minimo del secondo grado, non mancherebbe forse chi affermasse essere vietato al giudice di applicare la pena per tale durata, come non potrebbe applicarne cinque, che è il minimo del primo grado.

Per togliere inauptanto ogni dubbio, e per maggiore esattezza, propongo di modificare l'articolo nel modo seguente:

« Il provocatore della rissa non può essere punito col minimo delle pene stabilite negli articoli precedenti. »

PRESIDENTE. Rileggo e pongo ai voti l'articolo 388 così modificato:

Art. 388.

« Il provocatore della rissa non può essere punito col minimo delle pene stabilite negli articoli precedenti. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 389.

« Chiunque, fuori dei casi di omicidio mancato o tentato, in una rissa spara un'arma, senza cagionare alcuna lesione personale, è punito con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre. »

A quest'articolo la Commissione propone che invece di dire: *in una rissa*, si dica: *essendo in rissa*, e propone inoltre che la pena, in luogo di essere: *maggiore di un anno ed estendibile a tre*, sia: *maggiore di tre mesi ed estendibile a due anni*.

Accetta il Ministero questa modificazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta questa modificazione; crede però che il dire: *in una rissa spara un'arma ecc.*,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

sia dizione migliore che dire: *essendo in rissa*, però su questo non si insiste.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 389 nel testo proposto dalla Commissione, accettato dal Governo.

Art. 389.

« Chiunque, fuori dei casi di omicidio mancato o tentato, essendo in rissa, spara un'arma, senza cagionare alcuna lesione personale, è punito con la detenzione maggiore di tre mesi ed estendibile a due anni. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

CAPO V.

Dell'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, e dei maltrattamenti in famiglia.

Art. 390.

« Chiunque, abusando abitualmente dei mezzi di correzione e di disciplina, cagiona danno o pericolo alla salute di persone sottoposte alla sua autorità, o a lui affidate per ragione di educazione o d'istruzione, di cura o custodia, o per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, è punito con la detenzione fino ad un anno. »

A quest'articolo l'onorevole Senatore Tecchio propone che si cancelli l'avverbio *abitualmente*. La Commissione e il Ministero accettano?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero accetta.

PRESIDENTE. Rileggerò l'articolo sopprimendo la parola *abitualmente* secondo la proposta del Senatore Tecchio, accettata dal Ministero e dalla Commissione.

Art. 390.

« Chiunque, abusando dei mezzi di correzione e di disciplina, cagiona danno o pericolo alla salute di persone sottoposte alla sua autorità, o a lui affidate per ragione di educazione o d'istruzione, di cura o custodia, o per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, è punito con la detenzione fino ad un anno. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 391.

« I maltrattamenti in famiglia commessi senza

scopo di correzione o di disciplina, sono puniti con la detenzione da quattro mesi a due anni; e se sono commessi dai discendenti verso gli ascendenti, con la detenzione maggiore di due anni. »

La Commissione modifica quest'articolo nel modo seguente.

Art. 391.

« I maltrattamenti in famiglia senza scopo di correzione o di disciplina, sono puniti con la detenzione estendibile a due anni, e se sono commessi dai discendenti verso gli ascendenti, con la detenzione maggiore di due anni. »

Il Ministero accetta questa modificazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 391, secondo il testo della Commissione, di cui ho data lettura.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 392.

« Non si procede pei reati preveduti nei due articoli precedenti se non ad istanza privata; per i minori la querela può essere proposta da tutti i congiunti. »

Anche a quest'articolo la Commissione propone la seguente modificazione.

« Se i reati preveduti nei due articoli precedenti sono commessi a danno di persone maggiori di età non si procede se non ad istanza privata. »

Accetta il signor Ministro questa modificazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero l'accetta.

PRESIDENTE. Rileggo dunque e metto ai voti l'articolo giusta il testo della Commissione.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

CAPO VI.

Dell'abbandono di un infante o di altra persona incapace di provvedere a se stessa.

Art. 393.

« § 1. Chiunque abbandona un infante minore di anni sette, ovvero una persona che aveva

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

in custodia, o di cui doveva aver cura, od incapace, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a sè stessa, è punito con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre.

» § 2. Se l'abbandono avvenne in luogo solitario, la pena è aumentata da uno a due gradi. »

PRESIDENTE. A quest'articolo la Commissione propone che invece di dire: *infante*, si dica: *fanciullo*, ed invece di dire: *minore di anni 7*, si dica *minore di anni 9*.

L'onorevole Pescatore poi, propone che invece di dire: *od incapace*, si dica: *ed incapace*.

Domando al signor Ministro se accetta queste modificazioni.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Tutta la questione relativa alla mia proposta di cambiare l'*od* in *ed* dipende dal sapere se uno degli estremi del reato sia il dovere di aver cura della persona, oppure se anche trattandosi di persona di cui si ha incontro casuale, il non prenderne cura, quando è incapace di provvedere a se stessa, debba esser punito colla prigionia.

A me pare che si debbano richiedere tutti e due i requisiti, che, cioè si abbia la cura di una persona e che inoltre si tratti di persona incapace di provvedere a se stessa.

PRESIDENTE. Domanderò di nuovo se la sostituzione della parola: *fanciullo*, alla parola: *infante* è accettata dal signor Ministro, e se egli accetta la proposta dell'onorevole Senatore Pescatore, che vorrebbe in luogo di: *od incapace*, dire: *ed incapace*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo dichiara di accettare la modificazione proposta dalla Commissione.

Rispondo poi all'onorevole Senatore Pescatore che riconosco perfettamente che si dovrebbe sostituire alla disgiuntiva o la congiuntiva e, non potendosi dubitare che l'incapacità di provvedere a sè per malattia di mente o di corpo, è condizione essenziale del reato di abbandono, quando trattasi di persona che abbia compiuto i nove anni. Perciò, allo scopo di rendere più chiaro e preciso

questo primo paragrafo dell'art. 393, propongo di formularlo come segue:

« Chiunque abbandoni un fanciullo minore di nove anni, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a se stessa, di cui aveva la custodia, o doveva aver cura, è punito con la prigionia maggiore di un anno ed estensibile a tre. »

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni rileggerò questo paragrafo 1 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« § 2. Se l'abbandono avvenne in luogo solitario, la pena è aumentata da uno a due gradi. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 394.

« Se dal fatto dell'abbandono è derivata alla persona abbandonata una lesione personale, od un grave pregiudizio alla salute, il colpevole è punito con la prigionia maggiore di tre anni; e se ne è derivata la morte, con la reclusione da cinque a dieci anni. »

A quest'articolo l'onorevole Pescatore dopo le parole: *se ne è derivata la morte*, propone di aggiungere le seguenti: *e si poteva facilmente prevedere*.

Interrogo il signor Ministro e la Commissione se accettano quest'aggiunta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta quest'aggiunta; e avendo conferito coll'onorevole Relatore della Commissione, ho saputo con piacere che non è neppure accettata dalla Commissione.

L'onorevole Pescatore propone di aggiungere le parole: *e si poteva facilmente prevedere*; domando anzitutto all'onorevole proponente: se non si poteva facilmente prevedere, qual pena sarà applicata? Si dovrà forse tenerne nessun conto ed infliggere la pena ordinaria dell'abbandono, come se nulla fosse avvenuto? Non credo che tale possa essere l'intenzione dell'onorevole Pescatore; quindi il suo emendamento è per lo meno incompleto.

Osservo inoltre che se egli reputa necessaria la facilità della previsione per far luogo all'aumento di pena, avrebbe dovuto proporre la stessa aggiunta anche pel caso di semplice

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

lesione personale, non essendovi ragione di distinguere.

Rispondo per ultimo, che deve bastare il solo fatto di essersi abbandonato un fanciullo od una persona incapace di provvedere a se stessa per rendere responsabile l'autore di questo reato del male che ne è derivato, perchè doveva e poteva prevederlo. Peggio per lui se commettendo quest'atto inumano non ha riflettuto alle conseguenze; prego perciò il Senato di non volere accogliere il detto emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore avendo precedentemente dichiarato che, quando i suoi emendamenti non sono tenuti in conto nè dal Ministero nè dalla Commissione egli non insiste, metto dunque ai voti l'art. 394 che rileggo.

(V. sopra.)

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 395.

« § 1. Le pene stabilite nei precedenti articoli sono aumentate da uno a due gradi se il reato è stato commesso dai genitori sui loro figli legittimi, o sui figli naturali riconosciuti o legalmente dichiarati. »

» § 2. Quest'aumento non ha luogo, se il colpevole ha commesso il reato in persona di un infante non ancora iscritto sui registri dello stato civile, ed entro i primi cinque giorni dalla sua nascita, per salvare l'onore proprio, o della madre, della figlia o della sorella; ed alle pene della reclusione e della prigionia, stabilite nei precedenti articoli, sono rispettivamente sostituite la relegazione e la detenzione per la stessa durata. »

Al § 1 di questo articolo la Commissione propone che dopo la parola *dichiarati* si aggiunga: *o dall'adottante sui figli adottivi*.

Interrogo il signor Ministro se accetta quest'aggiunta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta; ed accetta pure la soppressione proposta dalla Commissione delle parole *per la stessa durata* alla fine del § 2.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

Art. 395.

« § 1. Le pene stabilite nei precedenti arti-

coli sono aumentate da uno a due gradi, se il reato è stato commesso dai genitori sui loro figli legittimi, o sui figli naturali riconosciuti, o legalmente dichiarati o dall'adottante sui figli adottivi. »

(Approvato.)

« § 2. Quest'aumento non ha luogo, se il colpevole ha commesso il reato in persona di un infante non ancora iscritto sui registri dello stato civile, ed entro i primi cinque giorni dalla sua nascita, per salvare l'onore proprio, o della madre, della figlia o della sorella; ed alle pene della reclusione e della prigionia stabilite nei precedenti articoli sono rispettivamente sostituite la relegazione o la detenzione. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

CAPO VII.

Del duello.

Art. 396.

« § 1. Chiunque sfida taluno a battersi in duello, è punito con multa fino a cinquecento lire, ancorchè la sfida non sia stata accettata o il duello non sia avvenuto. »

» § 2. Con la stessa pena è punito chi accetta la sfida, ancorchè il duello non sia avvenuto. »

» § 3. Le pene sono aumentate di un grado, se fu espressa nella sfida o risulta dalla pattuita specie di duello la condizione che uno dei combattenti vi debba lasciar la vita. »

La parola è all'onorevole Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI. Incorreggibile avversario della pena di morte, chiedo il permesso al Senato di dire qualche parola contro il duello, che è un attentato contro la vita dei cittadini, la quale per me è sacra ed inviolabile.

In Italia è in gran voga il duello, e lo è tanto che gli si dà il nome di istituzione. Eppure, o Signori, se vi ha istituzione che sia contraria al sentimento nazionale, alla ragione, alla civiltà dei tempi, è il duello.

Il duello combattuto per privata cagione fu ignoto ai Greci e ai Latini, maestri di civiltà, ed è un malaugurato frutto straniero importato

in Italia dalla invasione dei popoli nordici, frutto che ha messo radice in terra non sua.

Noi italiani siamo fieri ed orgogliosi della civiltà dei nostri tempi, la quale, ponendo in trono come regina la ragione, ha distrutto i barbari sistemi di altre età di tristi memorie, fondati sul predominio della forza e sulla prepotenza. E noi stessi con inqualificabile contraddizione manteniamo in osservanza e rendiamo omaggio ad una barbara istituzione, che è l'idolatria della forza, come quella che fa dipendere la decisione di una questione, che si chiama d'onore, dalla punta della spada, o dalla palla di una pistola.

Noi italiani mandiamo maledizioni ai *bravi* del medio-evo, dei quali ricordiamo con ribrezzo gesta inique e crudeli, e ci inchiniamo, non so se per viltà o per qual fato, ai bravi del nostro secolo, che elevando la vendetta a canone sociale, pretendono signoreggiare dispoticamente colla minaccia di un duello nelle eleganti conversazioni, nei caffè, nei teatri e perfino nelle tranquille adunanze destinate alle libere discussioni.

Voi, o Signori, conoscete la storia di questa istituzione, che per le sue vicende si distingue in diversi periodi.

Nel primo periodo fu non solo tollerata e permessa dalle leggi, ma perfino adottata come metodo di procedura nei giudizi civili e penali.

La luce della civiltà cristiana a misura che andava diradando le tenebre del medio-evo, fece a poco a poco cessare il favore di questa istituzione. In questo secondo periodo il duello scomparve dai Codici come metodo di procedura, e restò solamente tollerato come mezzo di definire privatamente le personali offese.

Succede un terzo periodo, nel quale i legislatori dei vari Stati dell'Europa fecero guerra accanita al duello con pene severissime e crudeli. Basti il dire che in Francia un Editto del 18 settembre 1634 puniva colla forza persino gli spettatori curiosi. I quali rigori, appunto perchè esagerati ed eccessivi, punto non valsero a porre argine al duello, il quale dai Codici nuovi che si andarono di mano in mano pubblicando, fu punito con pene più blande e più moderate.

Qual'è, o Signori, la condizione presente dell'Italia rispetto al duello? Bisogna parlar franco e schietto: è uno scandalo! Il

duello è punito come delitto nel Codice penale, ma delle disposizioni penali contro il duello possiamo ripetere il motto del poeta:

« Le leggi son, ma chi pon mano ad esse! »

La tolleranza è giunta a tale che i duellanti ed i loro complici, sicuri dell'impunità, si ridono delle pene inflitte dal Codice, mai o quasi mai applicate, le quali oramai non servono che come tema di discussione nelle esercitazioni scolastiche delle Università e dei congressi giuridici. Si sono visti in Italia alti funzionari ed uomini politici passare dal terreno del combattimento a discutere nelle aule parlamentari leggi e provvedimenti d'ordine pubblico e d'interesse generale.

Udite, o Signori, come si esprime l'illustre Carrara su questo proposito:

« Lo stato di fatto presente d'Italia ha reso ribelle il senso morale di tutti gli onesti contro l'attuale ordine legislativo che governa il duello.

« È un fatto che oggi in Italia quasi non passa giorno in cui non si combatta un duello: È un fatto che contro questi duelli notori, da tutti saputi e da tutti conosciuti in prevenzione e dopo, i pubblici ministeri non adoprano e neppure si attentano ad adoprare il loro diritto di accusa, perchè trattasi di gente alto locata. Così nella Capitale e in altre grandi città la legge contro i duelli non esiste. »

L'impunità di cui gode il duello, fa sì che i duelli sono frequentissimi; e l'onorevole Faubri in un suo libro scritto con molto brio, eleganza ed erudizione, intitolato: *La giurisprudenza del duello*, assicura aver potuto mettere in sodo che dal 1859 al 1866 in Italia si sarebbero verificati circa tremila duelli.

Che il duello sia contrario alla moralità, alla religione e alla civiltà, tutti sono d'accordo, e su questo punto non vi è dissenso fra gli uomini onesti e di buon senso.

Ma è delitto il duello? Deve essere punito dal Codice penale? In che consiste veramente la criminalità del duello?

Il Filangieri dà a questo quesito la seguente risposta: « Il ricorrere alla violenza, ossia alla forza privata, per vendicare un torto ricevuto, è la violazione di quella legge che ci obbliga a cercare nella forza pubblica la riparazione dei mali che ci vennero dalla privata violenza. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

Ecco, o Signori, in che, secondo Filangieri, consiste l'essenza criminosa del duello. E dal concetto del Filangieri non è diversa l'opinione dell'illustre Carrara poc' anzi citato.

« Qual è (egli domanda) la grande ragione di punire il duello? È questo sommo principio sociale, che l'autorità difende i nostri diritti; perciò noi non dobbiamo difenderli di privata forza, ed invadiamo i diritti della società, se la privata forza all'autorità di lei vogliamo sostituire. »

Come vedete, o Signori, secondo il Carrara, l'essenza del delitto del duello sta nel sostituire la forza individuale alla forza pubblica, ed il giudizio delle armi al giudizio delle autorità costituite. E quindi, a mente del Carrara, il duello ha la sua essenza criminosa nel battersi, indipendentemente da qualunque sinistro risultato. I risultati più o meno gravi aumentano la gravità del delitto, ma essi non sono che circostanze, e la vera essenza criminosa del duello sta nel battersi. Il Carrara perciò taceva come erroneo il concetto di quei giureconsulti, i quali pensano che non sia delitto il battersi, ma che soltanto sia delitto lo uccidere o ferire in duello. Coerente il Carrara a questo precetto, pone il duello fra i delitti *contro la pubblica giustizia*.

Il prof. sscie Ellero, nel suo stupendo libro — *Del duello*, — nel farsi ad analizzare la vera essenza criminosa del duello, non si accorda interamente col concetto del Filangieri e del Carrara; e fa consistere la criminalità del duello nella sua capacità generica ad offendere le persone e ad offenderle irreparabilmente.

E questo pure, o Signori, si è il concetto di questo Codice che stiamo discutendo, il quale pone il duello sotto il titolo XII, che tratta appunto *dei reati contro le persone*.

Io credo, o Signori, e tengo per fermissimo, che il duello abbia un doppio titolo di criminalità, e che la sua essenza criminosa stia in una ragione composta del titolo indicato dal Carrara e dal Filangieri, e del titolo espresso dall'Ellero e adottato dal progetto del nuovo Codice. È evidente infatti che non si può escludere dal duello il titolo della capacità ad offendere le persone e ad offenderle irreparabilmente, perchè consiste in un combattimento fra due persone che mirano ad offendersi,

quando sono sul terreno, non a parole, ma con la spada o con la pistola. Ed è del pari evidente che il duello comprende altresì l'unico di sostituire la forza individuale alla forza pubblica, e il giudizio delle armi al giudizio delle autorità competenti. Secondo il mio concetto, che ho la presunzione di credere giusto, il duello non può non tenersi un delitto gravissimo, perchè abbraccia due titoli criminali; attenta cioè contro la vita sacra ed inviolabile delle persone, ed attenta altresì contro la pubblica giustizia. E questo mio concetto è avvalorato dall'autorità dell'illustre giureconsulto francese Dupin, il quale scrivendo del duello, non come procuratore generale della Cassazione in confronto alle disposizioni del Codice francese, ma come giureconsulto filosofo senza alcun riguardo alla legge positiva, così si esprime:

« Il duello non costituisce solamente un attacco o un delitto contro i privati, come un furto od un omicidio ordinario. È soprattutto un attentato alla tranquillità pubblica, un disprezzo della legge, una protesta contro l'organizzazione sociale. Col duello si getta negli animi l'idea che i cittadini possano fare appello alla forza, porre tutte le questioni sulla punta della spada, e sostituire la loro autorità individuale alla autorità della legge. »

Sono queste le parole dell'illustre Dupin.

Io ho espresso il mio concetto sull'essenza criminosa del duello, ma non faccio alcuna critica ed opposizione, perchè questo reato sia stato posto sotto il titolo che contempla i reati contro le persone; perchè realmente il duello è anche un attentato contro le persone. Al concetto da me espresso sul carattere e sulla essenza criminosa del duello non contraddice il concetto, onde fu ispirato il progetto del Codice. Imperocchè se per me il duello, come dissi, è un delitto doppio, un delitto cioè che si compone di due titoli o elementi criminali, uno più grave dell'altro, è pur sempre vero che nel duello campeggia sempre l'attentato contro la vita delle persone.

È appunto perchè il duello è un doppio delitto, ossia comprende due titoli criminali, l'uno contro la persona, l'altro contro l'autorità della legge, contro i poteri costituiti, contro l'organizzazione e l'ordine sociale ed altresì contro lo Statuto il quale proclama altamente che la giustizia emana dal Re ed è

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

amministrata in suo nome dai Giudici ed Egli istituisco, io domando all'onorevole Ministro e all'onorevole Commissione, che vogliano aggravare la pena stabilita in questo progetto contro il duello.

Queste pene a me sembrano troppo miti e non proporzionate alla gravità del reato, che non è soltanto una macchia della società nostra, come lo chiama l'illustre nostro collega Ricotti nella sua storia della Monarchia Piemontese, ma è una piaga cancerosa, fatale alla tranquillità delle famiglie e all'ordine sociale.

I legislatori di un popolo che si vanta civile non devono chinare la fronte in faccia a pregiudizi popolari. È tempo che cessi la moda barbara, medioevale e antinazionale del duello. Importa che il legislatore, che difende la società con adeguate disposizioni contro il pugnale degli assassini, assicuri altresì l'autorità sociale, la tranquillità delle famiglie e la vita dei cittadini contro la prepotenza dei bravi del nostro secolo colla minaccia di pene efficaci.

È tanto più importa, o Signori, quanto che i duelli, lasciate che io parli franco, sono spesso usati come mezzo di turpi e abominevoli ricatti. E perchè non si creda che io lancia una temeraria accusa contro i duellisti, permettetemi che vi dia conto con brevi parole di due fatti raccontati dall'onorevole Fambri nel libro da me già citato — *La giurisprudenza del duello* —; e mi piace l'avvertire che l'autorità del Fambri non è sospetta, perchè egli stesso dichiara di essere contrario all'abolizione del duello. Questi fatti sono importanti e meritano tutta l'attenzione del Senato.

Il primo di questi fatti sarebbe successo in Italia. Un tale, che chiamerò X, del quale, com'è naturale, il Fambri tace il nome, abile spadaccino, che voleva essere sfidato da un suo amico, figlio di agiatissima famiglia, lo provocò un bel giorno per un futile motivo, mentre si stava tra loro giuocando. Il provocato, giovane d'onore, schiavo della moda, sfilò a duello il provocatore. Lo sfidato accetta subito e di buon grado la sfida, e, sicuro del fatto suo, sceglie la spada. Ma prima che seguisse il duello, costui che era un furfante, tuttochè fornito del diploma di giovane elegante, trovò modo, col mezzo di una signora di sua conoscenza, di avere un colloquio confidenziale colla madre dello sfidante, ricchissima signora,

che avrebbe dato tutto il suo patrimonio per risparmiare la vita del figlio.

Il Fambri tratteggia con colori vivissimi questo colloquio tra lo sfidato spadaccino e la madre del giovine sfidante; ma non è questo il luogo, nè il tempo di intrattenervi di tutti i particolari di un colloquio che fornirebbe materia interessantissima di una scena drammatica.

Vi dirò piuttosto il risultato di questo malaugurato colloquio che precedette il duello. Il risultato fu un turpissimo e schifosissimo ricatto.

Lo spadaccino X, per salvare tutte le apparenze e l'onore del figlio della signora, promise che si lascierebbe ferire, purchè essa gli pagasse venticinque mila franchi, dei quali due quinti subito e gli altri tre quinti dopo il duello.

Lascio immaginare a voi, o Signori, il ribrezzo onde fu compresa la povera signora a questa proposta; ma pure, pensando alla bravura di questo furfante e tremando per la vita del figlio, pel quale avrebbe dato la propria, nonchè tutto il suo patrimonio, ricca com'era, si rassegnò all'iniquo patto, e pagò immediatamente i due quinti della chiesta somma, dando la sua parola d'onore che dopo il duello avrebbe sborsato il rimanente a compimento delle lire venticinque mila.

Il duello ebbe luogo il giorno dopo. Lo sfidato a cui tardava esigere il resto della patteggiata somma, lasciò che il suo avversario gli facesse una leggiera ed insignificante scalfittura in un braccio, la quale gli servì come cambiale pagabile a vista per ritirare il residuo dell'iniquo suo credito. Credereste? Costui, briccone di professione, ebbe persino la sfacciataggine di farsi presentare come uomo nuovo, qualche settimana dopo, con tutte le regole della galanteria alla signora dal figlio stesso vincitore, ignaro dell'iniquo ricatto e superbo dell'onore di averlo ferito, sebbene leggermente, un rinomato spadaccino, col quale, com'è naturale, aveva fatto la pace.

Il Fambri, raccontato questo fatto, di cui assicura la verità, fa la seguente preziosissima riflessione, tanto più preziosa, quanto che viene da uno scrittore che, come già dissi, è antibolizionista del duello. Eccovi le sue parole:

« Il più grave si è che il fatto è vero non

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

solo, ma ciò che più importa, ovvio e rinnovabile.

» Un briccone, il quale sia un forte duellatore, o ne abbia il grido, può senza troppo pensarci su pigliarlo a modello, e, colle varianti richieste dalle circostanze, ritentarlo. Non c'è un pericolo al mondo nel preparare un simile ricatto, non c'è pericolo al mondo nell'eseguirlo, nè dopo eseguito.

» L'autorità non se ne può immischiare; i ricattati sono più interessati a tacere che il ricattatore medesimo.

» Che diranno, (conclude il Fambri) gli abolizionisti di questo anti-abolizionista che li rende edotti di un tal fatto? »

Spero che a quest'interrogazione risponderà l'onorevole signor Ministro, aggravando le miti pene stabilite nel progetto contro il duello.

Se non abuso della pazienza del Senato, mi si permetta di raccontare brevemente l'altro fatto, accaduto questo in Francia, narrato col solito brio dallo stesso Fambri nel citato libro.

A un giovine Conte, persona di alto lignaggio e in gran credito presso la più scelta società, sorrideva il più lieto avvenire. Da una parte era fidanzato ad una damigella bellissima e ricchissima, di nobile famiglia, da lui amata e da essa riamata; e dall'altra aveva la promessa dal Governo di un posto di segretario d'ambasciata in una legazione desideratissima. Povero giovane! Non fu mai tanto sfortunato quanto allora che stava per toccare l'apice della sospirata felicità.

Un bel giorno, senza una ragione al mondo, fu prima urtato, indi sconciamente sviilaneggiato da un signore alla presenza di molti testimoni. Punto nel vivo, mandò il cartello di sfida al provocatore. Ebbe luogo il duello, e il Conte restò non leggermente ferito.

Passarono poche settimane dopo la guarigione; e una sera in una conversazione galante, mentre stava discorrendo, si senti gettare in faccia ad alta voce, con una subitezza inesplicabile che tutti sorprese, e con tuono insultante un *non è vero*.

Irritato di questo affronto scagliatogli in mezzo ad una brillante società, sfida il suo offensore; ed eccoti un secondo duello, nel quale il povero Conte ebbe il gomito destro solcato profondamente da una palla di pistola.

Mentre giaceva infermo in letto ed era vi-

sitato dagli amici e dai parenti, un giorno un tale, che era un falso amico, trovatolo solo, dopo un lungo preambolo e dopo di avere ottenuta da lui la parola d'onore che non avrebbe manifestato ad alcuno ciò che era per dirgli, gli dichiarò di avere forti motivi per credere che vi fosse una coalizione pagata contro di lui, la quale metteva capo ad una persona unica e pagante. Gli disse ancora di aver potuto sapere che il suo primo competitore di spada era stato ricompensato con due mila franchi, e il secondo competitore di pistola con altra somma più forte; e finì col cacciargli nell'animo il sospetto che, passato un po' di tempo, salterebbe fuori contro di lui a chiedere soddisfazione un marito che teneva in mano certe lettere compromettenti da lui scritte alla moglie, della quale era stato l'amante prima della contratta promessa di matrimonio colla signorina, alla quale era fidanzato.

Non è mestieri che io vi descriva la meraviglia, lo sbalordimento e l'agitazione del povero infermo, a tali misteriose dichiarazioni!

Il falso amico troncò la conversazione e la visita, lieto e contento di aver messo il fuoco nell'anima dell'ammalato. Questi pensando e ripensando ai misteri che gli erano stati svelati, a tutte le circostanze dei due precedenti duelli, ai grandi sforzi da lui fatti per vincere le difficoltà che gli contrastavano il posto di segretario nella ambita legazione, capi che a questo posto bisognava rinunciare per aver pace e salva la vita.

Fece chiamare l'amico o, dirò meglio, il falso amico, persuaso che egli fosse stato mandato a lui da chi voleva quel posto, e combinò con lui la rinunzia. Il posto fu non guari dopo dato ad un signore ammogliato, che partì subito per la sua destinazione, lasciando a casa la moglie bellissima, che non poté o non volle seguirlo per motivi di salute.

Anche dopo questo secondo racconto il Fambri fa queste preziosissime riflessioni:

« Cotesto mistero, religiosamente tenuto dal lato della parte danneggiata, prova una volta di più quanto impunemente possano effettuarsi col mezzo del duello le pressioni e i ricatti. Colui infatti che danneggia un altro frodandolo in un modo qualunque, corre il grave ed indeclinabile pericolo che costui propaghi la cosa, e con ciò ne provochi tutte le conse-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

guenze legali e sociali. Nei ricatti per terrore è l'opposto. In questi il ricattato ha quasi più interesse del ricattatore a mantenere il segreto.

« Questo fatto, come il precedente, (l'altro cioè, di cui prima aveva fatto parola) è non solo vero, ma ovvio, e possibilissimo a rinnovarsi non solo nelle proporzioni narrate, ma altresì in molte maggiori. Il dilemma del Conte X (allude il Fambri al primo racconto) era: *la borsa o la vita*: quello di quest'innominato era: *il posto o la vita*: un terzo potrebbe addirittura sopprimere un corno del dilemma, e volere la vita. Così un omicidio per mandato resta possibile, sicuro, e per giunta anche brillante. Un Montecristo, a cagion d'esempio, potrebbe, senza una difficoltà al mondo, con un po' di tatto e di pazienza bravamente sbarazzarsi di tre o quattro persone, sulle quali vollesse o trarre vendetta o sgombrarsi la via per disegni avvenire. »

Queste preziosissime osservazioni del Fambri, autorità, come dissi, non sospetta, devono a parer mio sgannare chiunque sia tenero dei duelli, e mostrano una volta di più quanto debba il legislatore essere severo contro il duello, il quale, oltre di essere un delitto doppiamente grave per le ragioni che ebbi l'onore di esporre, può essere anche facile mezzo di turpe e misterioso ricatto. Dal ladro e dall'assassino posso con mille precauzioni difendermi e salvarmi. Da uno spadaccino, che ricorra al duello prendendo a pretesto qualsiasi futile motivo, per attentare alla mia vita, o per vendetta, o per mandato, o per fine di lucro, non ho difesa, se non mi difende l'autorità della legge colla minaccia di pene severe ed efficaci. Sappiano almeno i bravi del secolo nostro che pagheranno care le loro sfide, che pagheranno cari i loro duelli!

Premesse queste osservazioni, mentre da una parte mi compiacio grandemente e fo plauso con tutto l'animo all'onorevole Ministro e alla onorevole Commissione per avere nelle varie disposizioni che si contengono sotto il Capo *Del duello* adottato i principi e le riforme suggerite dalla scienza moderna, e sciolte le principali difficoltà che su questa materia erano il soggetto di grave disaccordo e di lunghe dispute fra i migliori giureconsulti e pubblicisti, mi permetto dichiarare dall'altra franca-

mente che non posso dare il mio assenso alla qualità e misura delle pene stabilite nel detto Capo, le quali, per essere troppo blande e miti, mi sembrano inefficaci.

Io perciò intendo di proporre un emendamento all'art. 396, che è il primo di questo Capo - *Del duello* -. Se il mio emendamento avrà la fortuna di essere accolto dall'onorevole Ministro e dalla Commissione, ed approvato dalla sapienza del Senato, mi farò allora a chiedere con coraggio e con fiducia che tutto il Capo sia rimandato alla Commissione, perchè d'accordo col signor Ministro voglia mettere in armonia col modificato articolo 396 le pene stabilite negli articoli successivi, dei quali adottato nella sostanza i principi. Se il mio emendamento farà naufragio, piegherò rassegnato il capo, e mi ritirerò dalla lizza, non però avvilito e confuso, ma pago e contento di avere potuto, davanti a questo augusto Consesso, pronunziare una parola di protesta contro i bravi dell'età moderna e contro un costume criminoso che sa del barbaro e del crudele, e che, a mio giudizio, è pel popolo italiano un'onta e una vergogna. (*Bene!*)

Mi si dirà che l'esperienza ha provato che la severità delle pene non ha giovato nè ad impedire i duelli, nè a scemarne il numero.

Ma io dimando ai miei oppositori: perchè il sistema di rigore non diede i buoni risultati a cui miravano i legislatori? Perchè il rigore delle pene fu spinto all'eccesso ed alla esagerazione, e persino alla crudeltà e alla ferocia. Vi ho già detto in sul principio del mio discorso che un'antica legge francese puniva della forca non solo i duellanti, ma persino gli spettatori curiosi. Appunto perchè la legge era feroce e crudele, non era eseguita, e i duelli rimanevano impuniti.

Io non vi domando, o Signori, pene crudeli e feroci; e senza parlare della pena di morte, intorno alla quale conoscete le mie incrollabili convinzioni, non vi chiedo neppure che vogliate perseguire il duello colla minaccia di pene criminali. Vi chiedo soltanto che la multa sia portata a più alta misura, e che alla multa sia aggiunta la pena della prigione.

L'articolo 396, che è il primo di questo Capo, considera come delitto perfetto e distinto dal duello, la sfida. E con questa disposizione, alla quale batto le mani, il pro-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

getto del nuovo Codice, attenendosi ai principi della scienza moderna, proclamati dall'illustre Carrara, risolve e definisce una delle più gravi questioni che si agitavano tra gli scrittori di Diritto penale.

Ma qual'è la pena inflitta a questo reato? Una semplice multa, che non può passare le 500 lire. La qual pena è aumentata di un solo grado, se la sfida fu accompagnata dalla condizione iniqua e crudele, che uno dei combattenti debba lasciare nel duello la vita. Chi non riconosce che la semplice multa è una pena leggera troppo e non punto temibile, e perciò inefficace? Ed è tanto più vana ed inefficace, quanto che le sfide ed i duelli sono il tristo vanto delle classi più agiate della società, per le quali è sacrificio di poco conto la perdita di un po' di danaro, compensata dalla voluttà di una premeditata vendetta e dall'ambito onore di una vittoria che dà credito e prestigio nelle società eleganti.

Ecco pertanto l'emendamento ch'io propongo al paragrafo 1 dell'articolo 396, che stiamo discutendo, rinnovando la riserva ch'io già feci riguardo agli articoli successivi:

« Chiunque sfida taluno a battersi in duello, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno, ed inoltre con multa fino a lire mille. »

Vedete, o Signori, che il mio emendamento non potrebbe essere più moderato e discreto; e prego vivamente l'onorevole Ministro, la Commissione ed il Senato a volerlo accogliere con benigno favore nell'interesse dell'ordine pubblico, della pace delle famiglie e della libertà di ogni ordine di cittadini.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Pantaleoni, già iscritto per parlare su questo articolo.

Senatore PANTALEONI. Signori Senatori!

Voi avete inteso le belle ed eloquenti parole dell'onorevole Senatore Chiesi, ed io desidero ch'esse possano trovare un'eco in tutti gli animi generosi, ch'esse trovino un'eco nel paese, ch'esse trovino un'eco specialmente nell'animo della gioventù, in quelli che animati da maggiori passioni sono per necessità il più frequentemente gli autori del duello, onde ne avvenga di potere sopprimere la perpetrazione di questo reato.

Io non credo infatti che vi possano essere

due opinioni nè in quest'aula nè fuori, sul vantaggio che la società otterrebbe se ne avvenisse di potere prevenire, distruggere il bisogno, l'esistenza del duello. La vera quistione dunque pel legislatore si ridurrà sempre a questa: quali sono le leggi le più adatte per prevenire la perpetrazione del duello; quali sono quelle che riparano meglio ai danni che ne provengono alla società, alle persone.

L'onorevole Ministro e la Commissione nel disegno di quel capitolo del Codice penale hanno adottato un sistema. Il sistema loro è stato di accrescere la severità delle pene, di accrescerle in modo superiore di molto a tutte quelle che esistono in tutti i Codici civili, di accrescerla più del doppio o triplo forse di quelle contemplate nel Codice sardo che è il Codice vigente per tutta Italia, meno la Toscana. Posso dimostrarlo col raffronto dei singoli articoli se si crede che ne metta il conto. Nel resto lo stesso onor. Senatore Chiesi ha riconosciuto questo fatto, e ne ha anzi saputo grazia all'onorevole signor Ministro ed alla Commissione nostra.

Questa severità si manifesta specialmente in tre modi: si manifesta in primo con l'aggravamento della pena alla quale io appunto ora accennava; e vi citerò gli articoli onde non paia che io asserisca troppo leggermente le cose, come mi è sembrato accennasse a credere un onorevole membro della Commissione nel momento che io parlo. Vi si manifesta in secondo luogo stabilendo una pena eguale per i duellanti e per i secondi o padrini, pena che la Commissione vi propone diminuire di un grado solamente.

Terzo si manifesta la severità coll'introduzione di un ordine di pene che non era contemplato prima per questo reato; quello della sospensione dai pubblici uffici.

Non mi pare certo ben difficile il dimostrare la verità del mio asserto sulla relativa maggiore severità di queste pene, poichè basta mettere a raffronto le singole disposizioni del Codice vigente e del progetto dell'attuale. Così, per esempio, il primo articolo, il 396, che punisce la semplice sfida, non era contemplato nel Codice del 1859. L'art. 397 vi propone il minimo di quattro mesi di detenzione per andare fino all'anno, dove il Codice del 1859 (articolo 589, ultimo alinea) non puniva che con

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

un mese di carcere. Il minimo propostovi per l'uccisione in duello all'art. 398 è di cinque anni per andare fino ad otto, oltre all'applicazione di altre pene, mentre il Codice del 1859 (art. 589) stabiliva il minimo ad un anno di carcere. Così, in rapporto alle disposizioni dell'art. 599, il Codice attuale ha il minimo di mesi sei di carcere, estensibile a due anni, dove si propone ora il minimo di tre anni fino al massimo della categoria di quella pena, oltre alle altre pene.

Aveva io torto quando vi diceva che le pene sono meglio che del doppio e del triplo aumentate nell'attuale disegno di legge?

Ora io mi sono domandato, e ciascuno certo si domanderà: questo sistema diminuirà realmente il numero dei duelli od accrescerà il numero invece di quelli che resteranno impuniti? Io non ho che a riportarmi a quello che disse l'onorevole Chiesi sull'immunità di fatto attribuita in Italia a tutti i duelli. Si vedono pubblicati tutti i giorni, in tutti i diari scontri così detti di onore, e non vi ha di cambiato che la decenza di mettere ora le sole iniziali là dove si pubblicava prima il nome intero, il che non cambia certo in nulla al reato. Ed ora, come è che dinanzi a fatti così patenti, così scandalosi, tace la procura regia dappertutto, tacciono i tribunali, ed impunito passa il reato, immuni restano quelli che lo commettono? Gli è che i procuratori regi, zelanti del loro dovere, attaccati all'adempimento della legge, sono uomini pratici, e non si avventurano imprudentemente in procedure penali, nelle quali probabilmente fallirebbero nel loro scopo, perchè non troverebbero né nei testimoni, né nella pubblica opinione, e forse negli stessi giudici, alcun appoggio.

Ora io mi domando: Voi aggravate soverchiamente la pena, e credete voi conscienziosamente che la procura regia perseguiterà di più i delinquenti?

Credete voi che torrete lo scandalo della più patente, della più insultante impunità dinanzi una legge che avrà anzi dichiarato di tanto più grave il reato, di quanto più essa avrà appunto aggravato su quello la pena?

No, Signori, voi raddoppierete lo sprezzo della legge; voi introdurrete un arbitrio, una disuguaglianza nell'applicazione di questa, e questi sono mali gravissimi per il paese.

Io vi confesso che ho l'orrore di vedere che in Italia si accumulino leggi sopra leggi, o poi in pratica non se ne curi l'applicazione. Nulla vi ha di più demoralizzante pel popolo, nulla di più pericoloso per la pubblica autorità che lo sprezzo di quella.

Ma, Signori, prima di fare una legge assicuriamoci bene che siamo sicuri di ottenerne l'applicazione in tutta la sua estensione, in tutta la sua severità. E quello che havvi ancora di più lamentevole in questa inosservanza quasi generale della legge, gli è l'arbitrio, poichè si lascia in balia dei singoli procuratori regi di applicarle o no; nè dirò già che per capriccio, per malevolenza, si vogliano da loro applicare, ma per diversa disposizione dell'animo, per diverse condizioni della provincia, del paese; e da questa diversa misura procede poi quell'ineguaglianza nella distribuzione della legge, che è morte d'ogni vera idea di giustizia.

Quest'ineguaglianza dell'applicazione o quest'inosservanza della legge colpiscono il sentimento morale e feriscono la coscienza pubblica, e offendono i sentimenti di tutti i galantuomini.

Ma ammettiamo per un momento che i procuratori regi si mostrassero solerti ed inesorabili in qualunque caso di duelli; credete voi che essi troveranno nella coscienza pubblica, nelle testimonianze ed in tutti quelli amminicoli che sono indispensabili perchè un giudizio vada al suo termine, un vero aiuto; credete voi che invece non trovino tutte quelle difficoltà, quelle resistenze quelle opposizioni proprie del paese o dell'opinione, che in esso domina?

Non faccio questione di teoria, faccio questione di pratica.

Noa nego le dottrine criminali, non nego l'enormezza se volete di alcuni duelli, non nego l'assurdità dell'idea su cui esso si fonda.

Chiamatelo pur sacrilegio, chiamatelo pure con quale più acerbo nome volete; ma io vi prego e vi scongiuro: non facciamo delle leggi, le quali poi non siano alla circostanza applicate.

Ma supponiamo ora tutte le circostanze le più favorevoli al sistema proposto di una più grande severità; supponiamo che i duelli saranno tutti perseguitati, tutti sottoposti alla legge, tutti puniti. Credete voi che quando anche la legge ottenesse tutti questi frutti, essi sarebbero realmente poi benefici?

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

Pur troppo, onorevoli Senatori, i fatti mondiali si legano per necessità gli uni con gli altri, a modo che male appodi il torne, il sopprimerne un solo, chè tutti gli altri se ne risentono. Quando trovate anco un disordine sociale andate più oltre nelle ricerche; e troverete che vi sono cause molto più profonde più recondite e più gravi, e che mal' avvenga di sopprimere il disordine se non distruggete quelle stesse cause; troverete che quel disordine è talora rimedio ad un male maggiore e che questo disordine si rende, non solo tollerabile, ma qualche volta anche necessario.

Prima dunque di proseguire qualunque fatto, qualunque disordine, qualunque anomalia, esaminate bene a fondo, onde appurarne le vere cause. È questo un fenomeno generale che si verifica sempre, trattisi della natura fisica, trattisi di fenomeni organici, trattisi di economia politica, di leggi, voi troverete, dico, sempre cause più intime che generano questi disordini, e bene spesso riuscendo ad evitare cotali disordini voi ne gittate de' più gravi nella società.

Nel fare adunque una legge vuolsi studiare soprattutto se questa, avviando ad un disordine, non ne ingeneri dei più gravi. La legislazione del duello offre in ciò una delle più grandi difficoltà che si affacciano al legislatore, ed è quella di fare una legge che possa applicarsi a reati della stessa natura, è vero, ma che pure sono uno dall'altro immensamente distanti per la loro qualità e per la loro gravità.

Osservate infatti di quante specie sono in pratica i duelli. Io ne distinguerei tre classi:

1. Vi sono dei duelli per cause futili, per puntigli, per questioni mesochinissime, ed è un'onta che di tali duelli possano verificarsi in un paese civile;

2. Vi hanno dei duelli che offrono i caratteri i più detestabili dell'assassinio e dell'omicidio, e, per darvene un'idea, non ho che a riportarmi ai casi narrati così bene dall'onorevole Senatore Chiesi, quando vi fece vedere lo spadaccino di professione, il quale, o con l'insulto o al giuoco od in altro modo, induce facilmente un inesperto al duello per farne una vittima, senza esporre se stesso. Qui non parlo dei casi di ricatti, di truffe ci-

tati dall'onorevole Chiesi, perchè non appartengono veramente al titolo del duello.

Ora, io vorrei che questa specie di duelli, se fosse possibile, venisse riguardata come omicidio comune, e si togliesse dal novero dei duelli e ad ogni modo se ne aggravassero le pene.

3. Ma havvi una terza classe di duelli che sono una vera mitigazione di un disordine sociale, disordine inevitabile ovunque esistono passioni umane, disordine che troverete mantenersi sempre, a meno che non riusciate a distruggere l'origine delle passioni umane, che val quanto dire, distruggere la stessa umana natura.

Permettetemi di esaminare taluno di questi duelli.

È una sventura che esista un pregiudizio, generalmente ammesso; ed è che lo schiaffo disonora chi lo riceve e non altrimenti chi lo applica.

Signori Senatori, non vi può essere un pregiudizio più miserabile; ma questo pregiudizio, vi domando io, mettetevi una mano sulla coscienza e ditemi, se veramente non esiste, e se può negarsi che l'uomo della società, il quale si ricevesse tranquillamente uno schiaffo, mal potrebbe o presentarsi od essere ricevuto negli usuali sociali convengni.

Se ne voleste una prova io vi citerei il fatto del generale in capo dell'esercito francese in Roma, il generale Goyon, il quale rispondeva in pubblica lettera ad una smentita datagli da monsignor De-Merode, ministro delle armi, che intendeva d'avergli amministrato *uno schiaffo morale*; tanto è radicata in tutti l'idea, tanto è sì forte, si generalmente ritenuta l'opinione che l'amministrare uno schiaffo sia l'applicare un'onta ad una persona.

Vi diceva l'onorevole Senatore Chiesi, che è la legge che vi deve la riparazione, e che l'individuo ribella alla società quando egli fa ricorso alla sua azione personale. Ebbene, o Signori, io mi rivolgo al Codice: quale riparazione vi dà la legge quando porterete in tribunale l'accusa di aver ricevuto uno schiaffo, in qual modo vi diminuirà il danno, il disonore ricevuto?

Per primo effetto l'accusa non fa che propagare al pubblico intiero l'ingiuria ricevuta e che sventuratamente si ritiene nella società come

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

un vostro disonore, mentre forse rimaneva occulto il fatto, o poco conosciuto.

Ma poi, vediamo quale riparazione offre la legge a questo raddoppiamento d'ingiuria. Il Codice attuale, in seguito ad un emendamento che ieri, all'articolo 373, introdusse il Commissario Regio, contempla questo caso, e punisce lo schiaffo con la detenzione, che può andare fino a tre mesi, e con multa fino a cinquecento lire. Io vi domando, onorevoli Senatori, in che questa pena approdi all'onore della persona lesa.

Supponiamo che questi sia un militare, un ufficiale del regio esercito. Mi duole non veder presente il signor Ministro della Guerra, per domandargli se realmente un ufficiale possa rimanere nell'esercito, avendo ricevuto uno schiaffo, se non trovasse un mezzo di lavarsi da quest'onta.

Vi dirò che anche sotto il regime pontificio un membro della stessa guardia nobile di Sua Santità, il quale aveva ricevuto uno schiaffo, fu dimesso dal corpo, perchè lasciò correre inulto l'affronto; e voi sapete se il governo di Sua Santità poteva e doveva adottare altra massima all'infuori che quella del Vangelo, « di presentare la guancia sinistra a chi aveva percossa la destra: » e si che comminava le pene più gravi contro il duello, e lo puniva anche colla scomunica maggiore. Eppure, in via di fatto, in questo caso, anco il governo di Sua Santità non poté fare altrimenti, poichè infine un ufficiale, ancorchè non fosse tolto dall'esercito, sarebbe obbligato a dimettersi di necessità, giacchè nessun altro ufficiale vorrebbe più accostarsi a lui ed essergli famigliare.

Ora, Signori, qual rimedio arreca a questo danno il presente Codice? Quale riparazione dà la legge alla sanguinosa e duratura offesa?

Nessun rimedio.

Ebbene è un pregiudizio, un miserabile pregiudizio, se volete, ma esiste; ed è che col fare un duello l'uomo si lava di quel disonore, l'ingiuriato ricupera tutti quei vantaggi che nessuna forza di legge saprebbe ridonargli. Ebbene, volete distruggere il duello? Distruggete prima questo pregiudizio. Ma quando voi obbligate lo scagurato che ha ricevuto uno schiaffo sul viso, ad essere punito maggiormente, se domanda questa sola soddisfazione che lo possa ritornare all'onore della società,

voi non fate che portare un aggravamento di pena su questo povero disgraziato, il quale è stato offeso.

Io vi ho citati questi fatti, vi ho detto dell'ufficiale dell'esercito; ma un cittadino qualsiasi potrebbe forse presentarsi ad un collegio elettorale se egli avesse pacificamente ricevuto uno schiaffo? Io vi garantisco, che in qualsiasi collegio elettorale d'Italia non vi troverebbe cinque voti, e, se Deputato, non credete voi che esso sarebbe obbligato a dimettersi? Intanto ecco un uomo politico che si trova preclusa la sua carriera; e quale riparazione gli offrite voi?

Voi gli date per riparazione, che si pubblichi per tutto il mondo quel suo disonore, e in compenso che il suo avversario vada in prigione non so se per 15 giorni o per 3 mesi.

Il duello è un pregiudizio, Signori, è verissimo, un miserabile pregiudizio; per dimostrarvelo vi dirò la risposta che fece un americano chiamato a dare una soddisfazione col duello. Egli propose di far disegnare la sua persona sopra un muro, e che l'avversario avesse tirato sopra questo disegno, obbligandosi a fare le sue scuse se si fosse colpita la figura, o se no a non farne, giacchè si trattava di una domanda di scusa.

È un pregiudizio, ripeto, che il duello ripari all'ingiuria, ma finchè vi sarà, non potete altrimenti che rispettarlo.

Ho detto di uno schiaffo, ma vi sono dei reati che la legge stessa ha chiamati scusabili, e noi ne abbiamo or ora trattato il titolo nel capo dell'omicidio.

Vi hanno dei casi in cui la pace domestica è interamente distrutta dall'opera di un seduttore, e pur troppo non è raro il caso in cui un individuo, un povero padre di famiglia si trovi non solo nella condizione di essere ferito negli affetti i più teneri del cuore, ma colpito in tutto quello che vi ha di più sacro al mondo, nell'onore stesso, nell'onore della sua prole, nell'onore della sua famiglia. Ebbene, in un tale caso dove andrà egli per ottenere una riparazione?... Al Tribunale?

Ma Signori, egli disonora se stesso, disonora la sua famiglia rivelando atti e fatti che l'opinione pubblica gli mette a disonore. Voi parlate della riparazione che gli dà la legge. Ma quale riparazione gli può dare la legge in questo caso?... Nessuna.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

Signori, finchè vi sarà questo pregiudizio, che cioè un uomo sia disonorato per un atto non perpetrato da lui, ma anzi per un'orrenda offesa da lui sostenuta, finchè l'opinione pubblica lo stigmatizzerà sino a che non domandi una soddisfazione al suo avversario, vi ripeto ancora una volta, voi non potrete punire questa azione perchè è la sola con la quale esso può menomare il danno e l'offesa.

È un pregiudizio, sì, ve lo ammetto, e non vi sarà un uomo ragionevole che dirà altrimenti; ma intanto questo pregiudizio esiste, ed il legislatore se non tenesse conto della realtà delle cose, se facesse delle leggi in aria senza adattarle all'uso pratico, alle circostanze, alle idee, ai pregiudizi stessi del paese nel quale la legge vige, io credo che male esso adempirebbe al suo compito.

Nè credete, Signori, che quando poi anche voi riusciste a sopprimere in tutti i casi il duello arrechereste un vantaggio alla società. Signori, voi avrete invece altri delitti e avrete dei delitti più infami, più atroci, più crudeli e che deformeranno il carattere morale della Nazione.

Si è detto, o Signori, che erano i barbari che avevano portato quest'uso, non perchè non esistesse sotto i Romani, sotto i Greci il duello, ma perchè non esisteva nella forma in cui ce l'hanno portata i barbari.

Gli è vero, o Signori, furono i barbari che lo recarono nell'Italia, nei paesi latini; furono essi che ve lo trapiantarono, ma che cosa abbiamo avuto noi invece del duello?

Signori, abbiamo avuto il coltello, abbiamo avuto il sicario, abbiamo avuto il veleno.

Vi pare, Signori, che sia stato questo un gran vantaggio?

Leggete quale giudizio facevano i barbari dei sentimenti della morale, del carattere delle popolazioni latine; leggete le famose parole di Liutprando, che ad insultare uno di loro bastava il dirlo Romano, tanto valendo un tal nome quanto lo esprimere tutto ciò che vi ha di più vile, di più infame, di più disonorevole. *Tanto dedegnamur (Romanos) ut inimicos nostros, comoti, nil aliud contumeliarum nisi ROMANE dicamus: hoc solo idest Romanorum nomine quidquid ignobilitatis, quidquid limiditatis, quidquid araritiæ, quidquid luxuriæ, quidquid*

mendacii, ino quidquid vitiorum est, comprehendentes.

E tutti questi vituperi si gettavano sul nome dei vinti perchè codardi nella vendetta, perchè adoprassero mezzi proditori, i sicari, il coltello, il veleno e non avessero almeno il coraggio di presentarsi franchi ad esporre la vita per mantenere l'opinione propria.

Voi dite, o Signori, che i barbari hanno fatto un appello alla forza; sono d'accordo con voi, nessuno può mettere il *faustrecht*, il diritto del pugno, il diritto della violenza, della prepotenza al luogo della ragione; ed io mi auguro che il giorno arrivi in che trionfino soli i principi della ragione.

Intanto la civiltà ha diminuito e diminuirà questo male; ma se voi credete che togliendo interamente il duello (e sia pure un pregiudizio) voi otterrete un guadagno, io vi dico, che invece voi tornerete a quello che è stato spregiato negli italiani, voi tornerete al sicario, voi tornerete al tradimento, agli attacchi proditori, all'uso del coltello, a meno che non possediate un mezzo per estinguere nella natura umana lo spirito di vendetta.

Io mi sono domandato più volte, quando mi si rimproverava da dei stranieri che si usasse in Italia il coltello, quale ne fosse la causa; e pur troppo ho trovato che esso non fa che surrogare il duello. Ecco il perchè in una parte d'Italia esiste sempre la vendetta, come nella Corsica ove si estende alle famiglie come un obbligo ereditario.

Ad onta di tutta la forza della Francia sono dovuti passare molti e molti lustri prima di poter riuscire a reprimere tal disordine.

Com'è che abbiamo adesso lo stesso risultato in Sicilia?

Ebbene, o Signori, il duello avrebbe impedito, ed ha impedito negli altri paesi, tali orrendi, tali vergognosi misfatti; ed il duello è minor male di quello che sia la vendetta esercitata in questo modo. E perchè?... perchè almeno si fa con una specie di garanzia, con dei padrini; e perchè non solo vi sono delle regole le quali limitano il male che non si può evitare, ma si può accettare o no la sfida, si può conciliare l'alterco, e poi si chiude il più spesso senza gravi risultati. È sempre una vendetta personale e non di famiglia, e si termina con la pace immediata.

E qui permettetemi di osservare che le Nazioni che avevano il duello sono state le Nazioni forti, le Nazioni grandi, le Nazioni conquistatrici; e che quelle del coltello, del veleno e del sicario sono state le conquistate, le Nazioni schiave. E ciò perché?... perché il duello si fonda sul sentimento della dignità, sul coraggio, sulle forti convinzioni, e la vendetta secreta che ne prende il posto include la prodizione, la viltà, la codardia.

Ricordatevi che se per molti secoli non abbiamo avuto il duello, dai barbari abbiamo però avuto la servitù, la schiavitù, la tirannide; e che se ora da pochi anni abbiamo avuto in gran voga il duello, sono i primi anni della nostra rigenerazione, sono i primi anni della nostra emancipazione, della nostra libertà.

Vi è una Nazione, o Signori, grande, prospera, libera, e voi lo sapete meglio di me, dove il duello non esiste, nell'Inghilterra. Perché storicamente non esista, questo non è né il momento né il luogo di dirlo.

Ma, esaminate, o Signori, in primo luogo qual'è l'opinione pubblica dell'Inghilterra.

In Inghilterra non esiste, come nei paesi latini, il pregiudizio che getta il disonore non sulla persona che riceve uno schiaffo, che riceve un insulto, ma lo porta chi ha fatto l'insulto: non è l'insultato ma è l'offensore il disonorato. In secondo luogo, o Signori, quale è la legge sulla diffamazione in Inghilterra, quale è la legge sulla stampa? E qui mi permetta l'onorevole Ministro che gli diriga una domanda; ed è se egli non pensa seriamente che il tempo sia venuto di levarci quell'assurdo, quell'immoralità, quella vergogna della nostra legge sulla stampa, quella del così detto uomo di paglia, quella di un estraneo, spesso d'un illetterato, d'un ignaro che s'incarica come il capro espiatore degli Ebrei, di tutti i peccati, di tutti gli errori, di tutti i delitti, non dirò degli scrittori, ma di certi miserabili che adottano la più bella delle istituzioni, la libertà della stampa, allo sfogo delle più basse, delle più vili, delle più codarde passioni, delle menzogne le più sfacciate, le più atroci, delle più nere calunnie, valendosene perfino al miserabile ed oneroso lucro de' ricatti.

In Inghilterra la legge ai nostri di ha abbandonato l'applicazione delle pene personali pei delitti di stampa; ma la maldicenza, ma la

calunnia espone ad ammende e multe tali che mette al coperto la fama e l'onore di tutti gli uomini onesti; perché, e credetelo Signori, l'ammenda dei danni può andare a più migliaia di lire sterline; a questo punto ci si pensa un poco prima di correre ad asserzioni malevoli. In Inghilterra una sola asserzione che colpisca o l'onore, o l'interesse di un individuo, può portare a tale rovina, che non v'è un solo giornale che osi mai esporvisi e inserire tali comunicazioni, a meno che non abbia documenti dei fatti asseriti.

Che ci sia una legge da noi la quale colpisca severamente colla multa, non colla pena personale le calunnie, che i giornali abbiano un gran deposito il quale serva a coprire le forti ammende, e vedrete, o Signori, diminuire i duelli, giacché non c'è dubbio, che la maggior parte traggono la loro origine negli abusi della stampa.

Ma in Inghilterra vi è un'altra cosa, la quale non credo che probabilmente possa introdursi da noi, o che almeno implicherebbe questione talmente grave, talmente seria, che passa i limiti della mia discussione; e questo è il divorzio.

Quando una moglie è infedele, e quando una moglie è stata sedotta da altri, havvi in prima secondo la legge inglese la rifazione dei danni che può colpire il seduttore; e la rifazione dei danni, non si valuta col danno materiale, si valuta col danno morale, col dolore del marito, il disonore della famiglia, ed è spesso calcolata a migliaia di lire sterline (*si ride*) e quindi non è così facile, Signori, che in Inghilterra succeda questo delitto, che è così frequente da noi, dove si porta in trionfo il perpetratore come un uomo di buona società, di buone fortune.

In secondo luogo, in Inghilterra in tali casi il divorzio rende libero il marito di una donna indegna, ed esso trova rimedio e riparazione in una nuova vita di famiglia.

Non credo che questa misura si possa proporre da noi, ma ciò ci dimostra la difficoltà che noi possiamo avere la stessa opinione che si ha in Inghilterra, ed io auguro e faccio plauso all'onorevole Chiesi se riuscirà con la sua eloquenza a creare una tale opinione; ma l'avervi citato queste particolarità vi faranno vedere come mal possiamo lusingarci di ottenere per ora in Italia la soppressione del

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

duello nella vita sociale. Io mi auguro che possiamo a ciò ben presto arrivare senza portare a quei peggiori disordini che io vi ricordava, ed io plaudirò all'onorevole Senatore Chiesi se egli riuscirà con la sua eloquenza ad ottenere anche una minorazione di quel reato.

Dietro i principi e le osservazioni che ho fatto fin qui, io mi era permesso di fare degli emendamenti sui vari articoli che compongono questo titolo, e che da molto tempo stanno in mano del Relatore della Commissione.

Qual'è lo spirito di questi emendamenti?

Io vi ho detto, o Signori, che mi pare vi siano nel reato del duello degli estremi talmente distinti fra il carattere di un duello e l'altro che, volendo che la legge vi risponda, debba per necessità esservi una grande latitudine nell'applicazione della pena.

Sotto questo punto di vista io sarei pronto anche a triplicare se si vuole il massimo della pena, ben inteso però che si abbassi anche il minimo della pena, in modo che i duelli ai quali l'uomo è stato costretto da quella inesorabile necessità che io vi sviluppava, non siano esposti che ad una leggerissima applicazione di pena.

Un altro scopo al quale mirano i miei emendamenti è questo: non vi ha dubbio che se i padrini si prestassero come sarebbe il loro dovere, il dovere di uomini onesti, ad evitare per quanto è possibile che si perpetri un reato ed a porre tutta la loro influenza ad una conciliazione di pace, e ciò veramente, e seriamente, i duelli si ridurrebbero forse del 90 0/0. Mettere dunque l'interesse dei padrini nell'impedire i duelli è uno dei primi scopi che mi sono proposto nel compilare questi emendamenti.

L'idea, o Signori, non è solo mia; è anche del Codice germanico. Il Codice germanico punisce il secondo, il portatore del cartello; ma lo esonera ogniqualvolta si sia seriamente adoperato alla pacificazione. Io anzi ho allargato il concetto, ho creduto di immaginare un miglior sistema e non ve ne parlo, perchè se gli emendamenti avranno la fortuna di essere presi in considerazione, ne terrò parola nella discussione degli articoli a cui si riferiscono.

Io ho avuto un terzo scopo altresì: togliere la sospensione dei pubblici uffici dalle pene stabilite contro i duellanti.

Io vi confesso, o Signori, che quando vedo, e l'onorevole Guardasigilli non può ignorarlo, quando vedo che un ex Presidente del Consiglio de' Ministri e capo dell'opposizione sfida un presidente che forse l'onorevole Vigliani conosce, e si battono insieme, non parmi possibile adottare la sospensione dagli uffici pubblici come pena. Fortunatamente allora non vi era il progetto di legge dell'onorevole Vigliani, altrimenti sarebbero stati essi condannati, solamente per essere scesi in campo, a 5 anni di sospensione dei diritti civili ed a non poter più esercitare per quell'epoca i diritti politici. Sua Maestà non avrebbe neppure potuto fare un nuovo Ministero, perchè il capo della opposizione e il capo del partito del Ministero sarebbero tutti e due stati colpiti dalla legge. Non so se l'onorevole Guardasigilli allora avrebbe messo in accusa il suo Presidente! (*ilarità*) Ma infine è un fatto questo di tal duello che si è verificato, credo, in Italia poi anche altre volte.

Osservo qui anche una cosa. Non sono criminalista naturalmente e mi correggeranno i Signori che sono versati più di me in questa materia; ma la interdizione dai pubblici uffici si è messa nelle pene criminali, non nelle correzionali; quindi mi pareva che questa interdizione porti anche con sé qualche cosa che in certo modo colpisca l'onore delle persone.

Ora, è certo che il duello non è un fatto disonorevole, e non credo che sia nè nelle idee del legislatore, nè in quelle dei componenti quest'assemblea, di volerlo dichiarare come un fatto disonorevole: lo sarebbe solo in quei casi che così bene vi ha descritti l'onorevole Chiesi, e che io vorrei anzi fossero contemplati nell'ultimo articolo in cui si applica la pena del caso di omicidio.

Io proporro dunque che si tolga da tutti gli articoli la sospensione dai pubblici uffici.

Dopo queste osservazioni generali, quando si verrà alla discussione degli articoli mi permetterò allora di sostenere quei pochi emendamenti che io ho proposti: ma tacerò per il momento.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Chiesi ha presentato il suo emendamento; ed Ella, onorevole Senatore Pantaleoni, non legge i suoi?

Senatore PANTALEONI. Lo dirò, che io credeva che si rimandasse a domani il seguito della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1875

discussione. Ho già presentati i miei emendamenti alla Commissione, la quale li ha già forse da 15 giorni.

Io sopprimeva l'articolo, ma naturalmente va tutto d'accordo con il resto. Io sopprimeva l'articolo 396, e cambiava le forti pene che c'erano stabilite. L'articolo qui dice: « § 1. Chiunque sfida taluno a battersi in duello, è punito con multa. ecc. » Ma chi sfida, o Signori, è per lo più il disgraziato che è stato offeso! L'autore della guerra non è quegli che la muove, è quello che l'ha resa indispensabile.

Io comprendo che l'onorevole Guardasigilli dica che chiunque è causa di duello, chiunque ne è il provocatore sia colpito da pena maggiore, questo comprendo; ma che il povero offeso al quale la società non dà altra maniera di difendere il proprio onore, abbia da essere punito per averlo voluto difendere con questo solo mezzo, comunque possa trattarsi di un pregiudizio sociale, io, confesso, non lo

credo giusto, e per questo domandava la soppressione del N. 1 dell'art. 396 di questo Capo, e poneva il massimo della pena negli altri articoli per il provocatore. Naturalmente una volta soppressa la prima parte, viene di necessità la soppressione della seconda. Quanto alla terza relativa a quando si viene a duello all'ultimo sangue, io contemplo questo caso come omicidio, e allora con la disposizione relativa nell'art. 405. Ecco quale era la mia proposta.

PRESIDENTE. Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2 del seguito della discussione del Codice penale.

Senatore CHIESI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. La seduta essendo levata, riserverò all'onorevole Chiesi la parola per la sua mozione d'ordine all'aprirsi della seduta di domani.

La seduta è sciolta (ore 6).